

Gazzetta ufficiale

L 194

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

18 giugno 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2020/797 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo** ⁽¹⁾ 1

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/798 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri** [notificata con il numero C(2020) 4134] ⁽¹⁾ 6

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2020 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 15 giugno 2020, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2020/799]** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/797 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le misure di attuazione per le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme in materia di salute pubblica e animale per l'importazione o il transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nell'Unione o il loro invio in transito attraverso l'Unione, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e animale derivanti da tali prodotti.
- (2) L'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽³⁾ definisce le norme concernenti i controlli veterinari da eseguire al fine di autorizzare la reimportazione delle partite di prodotti che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ abroga e sostituisce la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- (3) Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci indicate all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, tra cui i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati.
- (4) Le prescrizioni in materia di salute pubblica e animale per l'ingresso nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo dovrebbero essere stabilite conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (5) In assenza di prescrizioni in materia di salute pubblica e animale pertinenti per il ritorno di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati respinte, tali partite sono soggette alle norme generali in materia di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle prescrizioni specifiche per prodotto applicabili all'importazione di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, che potrebbero impedire il ritorno nell'Unione di determinate partite originarie dell'UE non ammesse da un paese terzo, ad esempio a causa della mancanza del documento commerciale o del certificato sanitario specifico per prodotto prescritto per l'ingresso.
- (6) Il rischio per la salute pubblica e animale posto dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati originari dell'Unione è però diverso da quello posto dai prodotti originari di paesi terzi. Non è pertanto necessario che una partita di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che è originaria dell'Unione e vi fa ritorno in quanto non ammessa in un paese terzo sia accompagnata da un documento commerciale, da un certificato sanitario o, a seconda dei casi, da una dichiarazione corrispondente a un modello attualmente stabilito conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come prescritto per le partite originarie di paesi terzi.
- (7) Tale partita dovrebbe essere autorizzata a entrare nell'Unione e a essere inviata a qualsiasi stabilimento o impianto riconosciuto conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la categoria e il tipo di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, sempre che l'autorità competente del luogo di destinazione nell'Unione abbia convenuto di accettarla.
- (8) Determinate partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinate all'esportazione in paesi terzi possono essere soggette a controlli da parte di un'autorità competente nell'Unione diversa da quelle responsabili per i sottoprodotti di origine animale o per i prodotti derivati. Se il sigillo originale è stato sostituito nel corso di tali controlli, il numero del nuovo sigillo dovrebbe essere indicato nella documentazione di accompagnamento.
- (9) Al fine di garantire una gestione adeguata del rischio per la salute pubblica e animale e la certezza del diritto è pertanto necessario prevedere condizioni per il ritorno nell'Unione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati originari dell'Unione che non sono stati ammessi in un paese terzo.
- (10) Al fine di garantire la tracciabilità delle partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che ritornano, il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell'Unione allo stabilimento di destinazione dovrebbe essere controllato in conformità alla procedura di cui al regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/1666 ⁽⁶⁾.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (12) Poiché il regolamento delegato (UE) 2019/2074 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«c) le prescrizioni specifiche applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo, di cui al capo VI del suddetto allegato.»;
- 2) all'articolo 26 è aggiunta la seguente lettera:
«e) i materiali che sono originari di uno Stato membro e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo si conformino alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capo VI.»;
- 3) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo devono conformarsi alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capo VI.»;
- 4) l'allegato XIV è modificato conformemente al testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il seguente capo VI:

«CAPO VI

PRESCRIZIONI PER L'INGRESSO DI PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VI FANNO RITORNO IN QUANTO NON AMMESSI IN UN PAESE TERZO

Sezione 1

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio non figura né tutto né in parte nell'allegato XIV

1. L'autorità competente al posto di controllo frontaliere autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio non figura né tutto né in parte nell'allegato XIV per l'ingresso nell'Unione del tipo di prodotto, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la partita è accompagnata dal certificato o dal documento ufficiale, in originale o in copia autenticata, o dall'equivalente elettronico di tale certificato o documento generato utilizzando l'IMSOC ⁽¹⁾, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione;
 - b) la partita è accompagnata da una dichiarazione dell'autorità competente nello Stato membro di destinazione in cui tale autorità accetta di ricevere la partita e indica il luogo di destinazione;
 - c) la partita soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - i) è rimasta sigillata con un sigillo originale intatto, se nel certificato originale di cui al punto 1, lettera a), o in un altro documento ufficiale rilasciato da un'autorità dell'Unione è menzionata l'applicazione di un sigillo prima dell'uscita dall'Unione;
 - ii) è accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell'autorità competente o di un'altra autorità pubblica del paese terzo che non ha ammesso la partita in cui sono indicati i motivi del respingimento.
2. In deroga al punto 1, lettera a), nel caso in cui la partita sia stata esportata senza il certificato o documento ufficiale di accompagnamento, l'origine della partita deve essere autenticata in altro modo sulla base di prove documentali presentate dall'operatore responsabile della partita.
3. Il trasporto delle partite di prodotti di cui al punto 1 dal posto di controllo frontaliere al luogo di destinazione deve essere controllato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1666.

Sezione 2

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio figura tutto o in parte nell'allegato XIV

1. L'autorità competente al posto di controllo frontaliere autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non imballati o alla rinfusa che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo il cui territorio figura tutto o in parte nell'allegato XIV per l'ingresso nell'Unione del tipo di prodotto, solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione 1, punto 1, lettere a) e b), lettera c), punto ii), e punti 2 e 3.
2. Se i prodotti di cui al punto 1 sono stati scaricati, immagazzinati, nuovamente caricati o se il sigillo originale è stato sostituito al momento dell'ingresso nel paese terzo o nella parte del suo territorio elencati nell'allegato XIV, la partita deve essere accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell'autorità competente o di un'altra autorità pubblica di tale paese terzo o territorio:
 - a) che riporta il luogo e la data dello scarico, del magazzinaggio e del nuovo carico e il numero del sigillo apposto sul contenitore dopo il nuovo carico;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

- b) che conferma che:
 - i) il sigillo apposto sul veicolo o sul contenitore della partita è stato infranto solo ai fini dei controlli ufficiali;
 - ii) i prodotti sono stati manipolati solo nella misura necessaria, in particolare
 - alla temperatura prescritta per i pertinenti tipi di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; e
 - in modo da evitare la contaminazione incrociata dei prodotti durante i controlli;
 - iii) il veicolo o il contenitore è stato immediatamente risigillato dopo i controlli ufficiali;
- c) l'indicazione dei motivi dello scarico e del magazzinaggio.

Sezione 3

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati imballati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo

1. L'autorità competente al posto di controllo frontaliere autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati imballati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione 1 e se l'imballaggio individuale dei prodotti è rimasto intatto rispetto al suo stato precedente l'esportazione.
 2. Se i prodotti di cui al punto 1 sono stati scaricati in un paese terzo, la partita è accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell'autorità competente o di un'altra autorità pubblica del paese terzo attestante che i prodotti:
 - a) non sono stati sottoposti ad alcuna manipolazione oltre allo scarico, al magazzinaggio e al nuovo carico;
 - b) sono stati manipolati alla temperatura prescritta per i pertinenti tipi di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati.».
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/798 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 4134]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/711 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito della comparsa nel pollame in Ungheria di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/711 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di tre ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame, situate anch'esse nella provincia di Bács-Kiskun di tale Stato membro.
- (5) I nuovi focolai rilevati in Ungheria si trovano all'interno dei confini delle aree attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47. I confini delle nuove zone di protezione attorno a questi nuovi focolai, istituite dall'autorità competente dell'Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE, si estendono tuttavia oltre i confini delle zone di protezione attualmente elencate in tale allegato.
- (6) Inoltre la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui si teneva pollame nella regione di Plovdiv.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/711 della Commissione, del 27 maggio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 166 del 28.5.2020, pag. 5).

- (7) La Bulgaria non figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e in seguito alla comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 l'autorità competente di tale Stato membro ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tale focolaio.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria e delle nuove zone di protezione istituite dall'autorità competente dell'Ungheria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione elencate per l'Ungheria nella decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e aggiungere nuove zone di protezione e sorveglianza per la Bulgaria.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificata al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Bulgaria e anche le nuove zone di protezione istituite dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e per aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) Inoltre dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 la situazione epidemiologica nell'Unione continua ad evolvere ed è particolarmente sfavorevole in Ungheria, dove sono stati confermati 264 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád, su un totale di 273 focolai confermati in tale Stato membro. La gravità della situazione epidemiologica è stata influenzata, tra l'altro, dall'elevata densità di aziende avicole e dall'elevata densità della popolazione avicola presente nelle aree colpite di tali province.
- (11) Nelle aree ad alta densità di pollame e in cui sono presenti determinate specie di pollame particolarmente esposte al rischio di infezione, è più elevato il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza le aree nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád dell'Ungheria possono essere considerate aree ad alto rischio per la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Per controllare la moltiplicazione e la diffusione del virus è pertanto necessario ridurre la densità della popolazione avicola sensibile in tali aree ad alto rischio e limitare ulteriormente la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno rispetto a quanto consentito dalle misure di controllo di cui alla direttiva 2005/94/CE. Sono necessarie misure di protezione più rigorose a causa dell'evoluzione dell'attuale epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (12) Data la grande entità dei focolai nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád, nonché il numero elevato di volatili ancora presenti nelle zone di protezione e sorveglianza istituite per i focolai in tali province, al fine di attenuare il rischio di esposizione del pollame al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circola in tali aree e prevenire la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità è necessario adottare, in conformità al principio di precauzione, misure di protezione da applicare in tali aree ad alto rischio, oltre alle misure di controllo già previste dalla direttiva 2005/94/CE. Tali misure dovrebbero vietare lo spostamento di pollame e i pulcini di un giorno da e verso aziende all'interno di tali aree ad alto rischio e ritardare il ripopolamento del pollame in tali aree impedendo che il pollame o i pulcini di un giorno siano spostati verso le aziende in tali aree.
- (13) È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 al fine di istituire misure di protezione aggiuntive applicabili in tali aree ad alto rischio in Ungheria. L'allegato di tale decisione di esecuzione dovrebbe inoltre essere sostituito da due allegati, ossia l'allegato I, che elenca le zone di protezione e sorveglianza istituite conformemente alla direttiva 2005/94/CE, e l'allegato II, che riguarda le aree delle zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato I che presentano un rischio particolarmente elevato di diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e in cui dovrebbero essere applicate misure di protezione aggiuntive a causa dell'attuale situazione epidemiologica nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád in Ungheria. È pertanto opportuno indicare le aree ad alto rischio di tali province nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (14) È opportuno ridurre la densità della popolazione avicola sensibile nelle aree ad alto rischio delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/47, in particolare ritardando il ripopolamento delle aziende avicole a rischio particolarmente elevato di infezione. È inoltre opportuno limitare la movimentazione di pollame da tali zone di protezione e sorveglianza e al loro interno, salvo nel caso in cui siano soddisfatte determinate norme di polizia sanitaria.

- (15) Tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché delle misure di controllo di cui alla direttiva 2005/94/CE, l'Ungheria dovrebbe applicare misure rigorose di protezione per limitare il rischio di diffusione di tale malattia nelle aree ad alto rischio delle province di Bács-Kiskun e Csongrád. L'Ungheria dovrebbe pertanto garantire che le partite di pollame e pulcini di un giorno non siano spedite dalle aree ad alto rischio di cui all'allegato II ad altre parti dell'Ungheria o ad altri Stati membri o paesi terzi.
- (16) La movimentazione di pollame destinato alla macellazione immediata comporta un minor rischio di diffusione della malattia rispetto ad altri tipi di spostamenti di pollame, purché siano adottate misure di attenuazione dei rischi. Qualora non sia possibile la macellazione di pollame nelle aree ad alto rischio di cui all'allegato II per motivi connessi alla logistica e al benessere degli animali, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o delle limitazioni della capacità di macellazione all'interno delle aree ad alto rischio in questione, è opportuno che gli Stati membri interessati possano concedere, eccezionalmente, deroghe per la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata da un'area ad alto rischio di cui all'allegato II, a un macello designato situato al di fuori di tale area ad alto rischio nello stesso Stato membro. Tali movimentazioni dovrebbero essere autorizzate a condizione che siano applicate rigorose misure di attenuazione dei rischi al fine di non compromettere il controllo delle malattie.
- (17) Il ripopolamento delle aziende avicole situate nelle aree ad alto rischio dell'Ungheria di cui all'allegato II dovrebbe essere rinviato per un periodo di tempo sufficiente a garantire l'eradicazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in tali aree ad alto rischio, e almeno fino a quando l'assenza di circolazione virale non sia confermata dai risultati di un idoneo piano di sorveglianza predisposto dall'autorità competente di tale Stato membro. La movimentazione di pulcini di un giorno nelle aziende di tali aree ad alto rischio non dovrebbe pertanto essere consentita. Inoltre il ripopolamento delle aziende avicole situate in tali aree ad alto rischio dovrebbe essere consentito soltanto in seguito all'esito favorevole di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente dell'Ungheria e a condizione che le aziende avicole da ripopolare abbiano posto in essere adeguate misure di attenuazione dei rischi e di biosicurezza per impedire l'introduzione e la diffusione del virus.
- (18) Inoltre, al fine di concedere all'autorità competente dell'Ungheria il tempo sufficiente per attuare la sorveglianza necessaria a confermare che il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità non circoli nelle zone di protezione e sorveglianza istituite per i focolai nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád di cui all'allegato II e tenuto conto del tempo necessario per effettuare i controlli indispensabili in tutte le aziende avicole situate in tali zone prima di consentirne il ripopolamento, la durata delle misure di protezione applicate in tali zone dovrebbe essere prorogata. È pertanto opportuno prorogare il periodo durante il quale devono essere applicate le misure di protezione nelle zone di protezione e sorveglianza elencate nelle parti A e B dell'allegato I per l'Ungheria.
- (19) Il 4 giugno 2020 la denominazione ufficiale della provincia di Csongrád in Ungheria è diventata Csongrád-Csanád. Di conseguenza i riferimenti alla provincia di Csongrád di cui all'attuale allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbero essere sostituiti dalla nuova denominazione di tale provincia nei nuovi allegati I e II di tale atto.
- (20) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed elencate nell'allegato I, nonché le aree di cui all'allegato II nelle quali si applicano le misure di protezione supplementari.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (22) In considerazione dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica in Bulgaria e Ungheria e della necessità di attenuare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto quanto prima.
- (23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è così modificata:

1) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE a cura degli Stati membri elencati nell'allegato I della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE.

2. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da attuare in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati membri o nelle aree di cui all'allegato II, per quanto riguarda:

- a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno all'interno di tali Stati membri o di loro aree;
- b) la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate in tali Stati membri o in loro aree.

La durata di tali misure di protezione è stabilita in funzione della durata delle zone di protezione e sorveglianza per tali aree, elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Aree da elencare nella parte A dell'allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree

Gli Stati membri interessati garantiscono che:

- a) le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell'allegato I, parte A, della presente decisione;
- b) le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell'allegato I, parte A, della presente decisione.

Articolo 3

Aree da elencare nella parte B dell'allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree

Gli Stati membri interessati garantiscono che:

- a) le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di sorveglianza nell'allegato I, parte B, della presente decisione;
- b) le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell'allegato I, parte B, della presente decisione.

Articolo 3 bis

Misure di protezione da applicarsi nelle aree di cui all'allegato II

1. Gli Stati membri elencati nell'allegato II vietano:

- a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all'allegato II verso altre aziende situate in tali aree;
- b) la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all'allegato II;
- c) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell'allegato II o da aziende situate in altri Stati membri o in paesi terzi verso aziende situate nelle aree di cui all'allegato II.

2. In seguito all'esito favorevole di una valutazione del rischio e a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi e di biosicurezza per impedire l'introduzione e la diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche nell'azienda di destinazione, gli Stati membri di cui all'allegato II possono, in deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, autorizzare:

- a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno provenienti da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell'allegato II o da altri Stati membri o da paesi terzi verso aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nell'allegato I per le aree di cui all'allegato II;
- b) la movimentazione di pollame originario di un'azienda situata nella zona di sorveglianza istituita nell'allegato I per le aree di cui all'allegato II verso un'azienda situata all'interno della stessa zona di sorveglianza in cui non vi sia altro pollame, a condizione che:
 - i) il veterinario ufficiale abbia eseguito un esame clinico del pollame nell'azienda di origine il giorno della spedizione;
 - ii) il pollame sia stato sottoposto nell'azienda di origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico, entro le 48 ore precedenti la data della spedizione;
 - iii) successivamente all'arrivo del pollame l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
- c) la spedizione di partite di pollame destinato alla macellazione immediata da aziende situate nelle aree di cui all'allegato II a un macello designato all'interno delle pertinenti zone di protezione o sorveglianza o, se in tali zone non esiste un macello appropriato o se la capacità di macellazione è limitata, all'esterno delle zone di protezione e sorveglianza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a h), della direttiva 2005/94/CE e alla lettera b), punti i) e ii), del presente articolo;
- d) la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone di protezione e sorveglianza istituite per le aree di cui all'allegato II a un'azienda situata nello stesso Stato membro all'esterno delle aree di cui all'allegato II, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE.

3. Il pollame e i pulcini di un giorno di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono trasportati unicamente in veicoli, gabbie, contenitori o scatole, a seconda dei casi, puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.»

2) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2:

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Regione di Plovdiv:	
Comune di Asenovgrad: — Asenovgrad — Boyantsi Comune di Sadovo: — Mominsko	3.7.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:	
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.25410 és 19.68220, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes közigazgatási területe.	30.6.2020
Csongrád-Csanád megye:	
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentés, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566, a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.	15.6.2020

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-kiskun megye: Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rémm, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, a 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, a 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, a 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586 és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsza, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.	
Békés megye: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646 és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	

30.6.2020

15.6.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3:

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Regione di Plovdiv:	
Comune di Asenovgrad: — Asenovgrad — Boyantsi Comune di Sadovo: — Mominsko	Dal 4.7.2020 al 13.7.2020
Comune di Rodopi: — Krumovo — Yagodovo Comune di Sadovo: — Sadovo — Bolyartsi — Katunitsa — Karadzkhovo — Kochevo Comune di Kuklen: — Kuklen — Ruen Comune di Asenovgrad: — Izbeglii — Kozanovo — Stoevo — Zlatovrah — Muldava — Lyaskovo	13.7.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:	
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.25410 és 19.68220, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes közigazgatási területe.	Dall'1.7.2020 al 9.7.2020

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye:	
Az alábbiak által határolt terület védőkörczeten kívüli területei: Kunbaja nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Bácsbokod, Baja közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajszi keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás nyugati közigazgatási határai, majd Kunadacs, Tatárszentgyörgy és Örkény nyugati és északi közigazgatási határa, majd Bács-Kiskun és Pest megye határa, majd a 46.860495 és 19.848759 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár, Tiszasas, Csépa északi határa, majd Szelevény, északi és keleti közigazgatási határa, majd Nagytőke északi közigazgatási határa, majd Csongrád-Csanád megye és Békés megye határa, majd Fábiánsebestyén és Árpádhalom, Orosháza északi és keleti közigazgatási határa, majd Kardoskút, és Békéssámszon keleti közigazgatási határa a Tisza, majd Hódmezővásárhely keleti, déli és nyugati közigazgatási határa, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási határa, majd Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55-ös út, majd Domaszék és Röske keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.	9.7.2020
Csongrád-Csanád megye:	
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566, a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.	Dal 16.6.2020 al 9.7.2020
Bács-Kiskun megye:	
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rémm, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712,	Dall'1.7.2020 al 9.7.2020

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, a 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, a 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, a 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586 és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.	
Békés megye:	
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykomarás települések közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646 és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	Dal 16.6.2020 al 24.6.2020
Keletről és délről az országhatár, majd Mezőhegyes és Végegyháza nyugati közigazgatási határa, majd Mezőkovácsháza nyugati és északi közigazgatási határa, majd Magyarbányhegyes 46.47521 és 21.1389 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körökön belül eső területe, majd Medgyesháza déli és nyugati közigazgatási határa, majd Pusztaszentlászló nyugati közigazgatási határa, majd Ujkígyós nyugati és északi közigazgatási határa, majd Kétegyháza és Elek északi közigazgatási határa. Békéscsaba, Csorvás, Csabacsúd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás, Örménykút, Telekgerendás települések közigazgatási területeinek a 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei, Kétsoprony 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön kívül eső közigazgatási területe, valamint Hunya, Kardos és Orosháza teljes közigazgatási területe.	24.6.2020

Stato membro: Romania

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Județul Arad:	
Localitățile: — Peregu Mic — Peregu Mare — Iratoșu — Dorobanți — Variașu Mic — Variașu Mare — Turnu	17.6.2020

*ALLEGATO II***Stato membro: Ungheria**

Le seguenti aree di quelle elencate nell'allegato I:

- Bács-Kiskun megye
- Csongrád-Csanád megye
- Jász-Nagykun-Szolnok megye
- Pest megye
- Bekes megye, the following municipalities: Orosháza, Kardoskút, Békéssámson»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE
EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO**

del 15 giugno 2020

**che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto aereo [2020/799]**

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito denominato «l'accordo»,
in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea
Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera
Christian HEGNER

—

ALLEGATO

«ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

- in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;
- in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall'Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;
- i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine "vettore aereo comunitario", utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;
- nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:

- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
- regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), modificato da:

- regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:

- regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).
- regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1).

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

2. Regole di concorrenza

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (testo rilevante ai fini del SEE) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

— regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(Articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

- 1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;
- 2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;
- 3) qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

- 1) la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;
- 2) il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

— regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3).

— regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell'11.6.2009, pag. 1).

3. Sicurezza aerea (*safety*)

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

L'Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 41, paragrafo 6, dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 70, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 2, dell'articolo 76, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 9, dell'articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 105, paragrafo 1, e dell'articolo 106, paragrafi 1 e 6.

Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.

Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a) l'articolo 68 è così modificato:

- i) al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "l'Unione" sono inserite le parole "o la Svizzera";
- ii) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. L'Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell'Unione.";

b) all'articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.";

c) all'articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità dell'appendice dell'allegato A.";

d) all'articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.";

e) all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

"13. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

$$S (0,2/100) + S [1 - (a + b) 0,2/100] c/C$$

dove:

- S = la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)
- a = il numero di Stati associati
- b = il numero di Stati membri dell'UE
- c = il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO
- C = il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.”;

f) all'articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:

“6. Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall'Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.”;

g) l'allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽¹⁾:

A/c - [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

A/c - [HB-ZDF] – tipo MD900;

h) all'articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale.

i) l'articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);
- regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);
- regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);
- regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);
- regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);
- regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);
- regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23).

Il regolamento (UE) 2019/1747 si applica in Svizzera a decorrere dall'8 aprile 2020;

- regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82).

Il regolamento (UE) 2020/359 si applica in Svizzera a decorrere dall'8 aprile 2020, salvo quanto altrimenti disposto all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del medesimo.

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

- regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

- regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).
- regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1).
- regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).

Conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

- regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105 della Commissione (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 79).

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:

- regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);
- regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);
- regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1);
- regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);
- regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);

- regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);
- regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);
- regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);
- regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);
- regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21);
- regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);
- regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);
- regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);
- regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), ad eccezione del nuovo articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, quale introdotto dall'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1042

(qualora la Commissione adotti un regolamento di esecuzione che modifichi le date previste all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, la Svizzera applicherà le date modificate dalla data in cui esse saranno applicabili nell'Unione europea.);

- regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1)

(qualora la Commissione adotti un regolamento di esecuzione che modifichi le date previste all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, la Svizzera applicherà le date modificate dalla data in cui esse saranno applicabili nell'Unione europea.);

- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 99);
- regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:

- regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4);

- regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16);
- regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13);
- regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20).

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento [notificata con il numero C(2016) 8645] (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).

Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34).

Il regolamento (UE) 2020/357 si applica in Svizzera a decorrere dall'8 aprile 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57).

Il regolamento (UE) 2020/358 si applica in Svizzera a decorrere dall'8 aprile 2020.

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

4. Sicurezza aerea (*security*)

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:

- regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1);

- regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19);
- regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 22);
- regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:

- regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 28).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1).

Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:

- decisione di esecuzione C(2017)3030 della Commissione
- decisione di esecuzione C(2018)4857 della Commissione
- decisione di esecuzione C(2019)132 della Commissione.

5. Gestione del traffico aereo

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

- regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole "a livello comunitario" sono sostituite dalle parole "a livello comunitario, includendo la Svizzera".

Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 *bis*, 9 *ter*, 15, 15 *bis*, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a) l'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole "nell'intera Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

b) l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole "all'interno della Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

c) l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole "nella Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

d) l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole "nella Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

e) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato."

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 3 *bis*, 6 e 10.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a) l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera";

b) l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera";

c) l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera".

Conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall'11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 *bis* e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

- regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:

- regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);
- regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7), modificato da:

- regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

all'allegato I, parte A, è aggiunta la voce "Switzerland UIR".

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue:
all'allegato I è aggiunta la voce "Switzerland UIR".

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

- regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 37);
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo [notificata con il numero C(2019) 3228] (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 27).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).

6. Ambiente e inquinamento acustico

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

[Si applicano le modifiche dell'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea].

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27).

(Articoli da 1 a 8).

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

7. Protezione dei consumatori

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (articoli da 1 a 10).

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:

— direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:

— regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(Articoli da 1 a 18).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8. **Varie**

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

[articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2].

9. **Allegati**

A: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall'Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA.

ALLEGATO A

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), l'Unione europea e la CEEa godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA*Articolo 1*

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accettate al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE*Articolo 5*

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 7*

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA*Articolo 10*

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
- e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

*Appendice***Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea****1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera**

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito "il protocollo") si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio ⁽¹⁾ dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 ⁽²⁾ del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

ALLEGATO B

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell'agenzia europea per la sicurezza aerea*Articolo 1***Comunicazione diretta**

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

*Articolo 2***Audit**

1. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ⁽²⁾, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

*Articolo 3***Controlli sul posto**

1. In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio ⁽³⁾.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest'ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

3. Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.
2. Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione ^(*) nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ^(^o).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.».

^(*) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

^(^o) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT